

Permessi di costruire e Scia: proroga straordinaria estesa al 29 giugno 2022

12 Gennaio 2022

Estesa fino al 29 giugno 2022 la validità di permessi di costruire e Scia - così come di tutte le autorizzazioni, le concessioni, i certificati e gli atti di assenso comunque denominati rilasciati dalle Pubbliche Amministrazioni - in scadenza fra il 31 gennaio 2020 (data di inizio dello stato di emergenza da Covid-19) **e il 31 marzo 2022** (nuova data di cessazione dello stato di emergenza). È la diretta conseguenza dell'ulteriore proroga dello stato di emergenza sanitaria al 31 marzo 2022 prevista dal Decreto Legge n. 221 del 24 dicembre 2021 (art. 1).

Per far fronte all'emergenza sanitaria, **l'art. 103, comma 2 del Decreto Legge 18/2020** cd. "Cura Italia" (come modificato e integrato dall'articolo 3-bis del Decreto Legge 125/2020, convertito dalla Legge 159/2020), consente in via straordinaria agli **atti di assenso della P.A.** e alle **Scia** di prolungare la loro validità, legandola **alla durata dello stato di emergenza**.

In particolare l'art. 103, comma 2 del Decreto Legge 18/2020 prevede che: **"Tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, compresi i termini di inizio e di ultimazione dei lavori di cui all'articolo 15 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e la data della dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza**. La disposizione di cui al periodo precedente si applica anche alle **segnalazioni certificate di inizio attività**, alle **segnalazioni certificate di agibilità**, nonché alle **autorizzazioni paesaggistiche** e alle **autorizzazioni ambientali** comunque denominate. Il medesimo termine si applica anche al ritiro dei titoli abilitativi edilizi comunque denominati rilasciati fino alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza".

Si ricorda che si è in presenza di una **proroga**:

- **automatica** e cioè per la quale **non occorrono condizioni di operatività** (es. comunicazione al Comune competente);
- **generalizzata** e cioè **relativa a tutti i provvedimenti e gli atti di assenso della p.a.**, fra cui in particolare i permessi di costruire, le autorizzazioni paesaggistiche, quelle ambientali, le Scia, le Segnalazioni certificate di agibilità.

Si ricorda inoltre che il **Decreto Legge 76/2020 cd. "Semplificazioni"** ha previsto altre ipotesi di proroga straordinaria e in particolare:

- **una proroga di tre anni** – operativa previa comunicazione al Comune competente e specifica per i **permessi di costruire rilasciati o formati fino al 31 dicembre 2020** e le **Scia presentate sempre entro il 31 dicembre 2020** (art. 10, comma 4);
- **una proroga, sempre triennale, dei termini di validità, nonché di quelli di inizio e fine lavori previsti dalle convenzioni urbanistiche** (o degli accordi simili comunque denominati dalla legislazione regionale) **e dei relativi piani attuativi** formati al **31 dicembre 2020** (art. 10, comma 4-bis).

Con riferimento invece alle proroghe straordinarie dei titoli abilitativi edilizi previste autonomamente da alcune Regioni, è intervenuta di recente la **Corte costituzionale (sentenza n. 245 del 21 dicembre 2021)**, dichiarando illegittima la norma della Lombardia (art. 28, comma 1, lettera a) LR 18/2020), in quanto difforme da quelle nazionali dei Decreti Legge 18 e 76 del 2020.

Secondo la Consulta, la disciplina della durata dei titoli abilitativi rientra nella materia concorrente del “governo del territorio” e pertanto deve essere ricompresa fra i principi fondamentali di competenza dello Stato, a cui le Regioni devono conformarsi.

[47408-Pronuncia_245_2021.pdf](#)[Apri](#)

[47408-Art_1_DL_221-2021.pdf](#)[Apri](#)